



CONFINDUSTRIA

Quesiti per l'Agenzia delle Entrate

Nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro)

Dicembre 2021

Abstract

Dal 1° gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove regole di **trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere**, introdotte dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1103, L. n. 170/2020), che sostituiscono la modalità di trasmissione trimestrale dei dati, c.d. esterometro. Si segnala, inoltre, che tra gli emendamenti approvati in data 1° dicembre 2021, dalle Commissioni 6 e 11 del Senato, in sede di conversione in legge del DL 146/2021, vi è anche il differimento al 1° luglio 2022 dell'efficacia delle modifiche all'adempimento.

La nuova disciplina di trasmissione telematica prevede una tempistica di trasmissione più breve – entro il termine per l'emissione delle fatture in caso di operazioni attive, entro il 15 del mese successivo al ricevimento del documento o all'effettuazione per le operazioni passive - e l'invio dei dati al Sistema di Interscambio (di seguito SDI), con il formato xml della fattura elettronica.

Per quanto concerne le regole tecniche, si rammenta che l'Agenzia delle Entrate, lo scorso 28 ottobre 2021, ha emanato il **provvedimento attuativo n. 293384/2021**, che ha modificato, a tal fine, il provvedimento attuativo del 30 aprile 2018, n. 89757 e le specifiche tecniche del sistema di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Sebbene la procedura indicata nelle specifiche tecniche 1.7 ricalchi sostanzialmente la modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, già possibile in via facoltativa e alternativa all'esterometro, l'implementazione del nuovo sistema di trasmissione sta facendo emergere numerosi dubbi operativi tra gli operatori che non trovano risposta nemmeno nella utile "**Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro**" pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

Per questo motivo abbiamo raccolto le più frequenti questioni dubbie segnalate dalle imprese e abbiamo provato a suggerire delle soluzioni di semplificazione che vogliamo condividere con l'Agenzia delle Entrate nell'auspicio possano essere da stimolo per la pubblicazione di ulteriori chiarimenti interpretativi.

Si chiede all'Agenzia delle Entrate di fornire alcuni chiarimenti su quesiti ricorrenti concernenti le nuove regole relative alla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite SDI, che sostituiranno le modalità di trasmissione trimestrale dei dati, c.d. esterometro.

Riferimento normativo - Art. 1, comma 3-bis, DLGS n. 127/2015

L'obbligo di trasmissione dei dati riguarda:

*[...] le operazioni **di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3 [...]*

Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Quesiti interpretativi

1.1) D: Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni tra operatori economici oppure anche le operazioni con i privati consumatori?

R: In base a quanto indicato dalla norma si ritiene che la trasmissione dei dati riguardi solamente le operazioni effettuate tra operatori economici (B2B) **STABILITI** in stati esteri (Ue e Extra-UE) mentre siano escluse le operazioni verso i privati consumatori (B2C). La norma, a differenza di quanto indicato per l'obbligo di fatturazione elettronica, infatti, non fa alcun riferimento ai soggetti non **RESIDENTI** in Italia, quindi residenti all'estero, con la conseguenza che tali operazioni non dovrebbero ricadere nell'obbligo di trasmissione dei dati.

1.2) D: Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni rilevanti ai fini IVA oppure qualsiasi operazione intercorsa tra soggetti esteri?

R: Si ritiene che i dati da trasmettere siano solo i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali sussiste un obbligo di documentazione fiscale. Si evidenzia, infatti, che nel definire la tempistica di trasmissione dei dati, il Legislatore correla la trasmissione al momento dell'emissione della fattura o di documentazione del corrispettivo, per le operazioni attive, e alla ricezione del documento o effettuazione delle operazioni, per le operazioni passive. Appare evidente, quindi, che le operazioni per le quali si richiede la trasmissione dei dati siano quelle rilevanti ai fini IVA che, (salvo alcune eccezioni) sono soggette all'obbligo di documentazione fiscale.

NOTA BENE

Si rileva nel corso degli ultimi anni un comportamento diverso da parte di taluni operatori che hanno interpretato la **risposta n. 85/2019 dell'Agenzia delle Entrate** in senso estensivo nel punto in cui recita: *"... Ai fini, infatti, dell'adempimento di detto obbligo comunicativo: – è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso; – non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale."*

Tuttavia, si ritiene che il primo punto dovrebbe essere circoscritto solamente ad operatori economici soggetti a regimi speciali che, in base alla disciplina dello stato estero, potrebbero essere o meno provvisti di un numero di partita IVA. Mentre il secondo punto dovrebbe essere interpretato nel senso che l'operazione effettuata con l'operatore economico estero (a nostro avviso soggetto passivo IVA) sia sempre soggetta all'obbligo di trasmissione indipendentemente da quale sia lo Stato in cui debba essere assolta l'imposta.

Si tratta, comunque, di operazioni rilevanti IVA e per le quali vige comunque l'obbligo di emissione della fattura anche se l'imposta verrà assolta in uno Stato estero.

Se si interpretasse diversamente, si correrebbe il rischio di estendere la trasmissione dati anche alle operazioni non avente carattere commerciale (perché poste in essere da privati consumatori) e sarebbe dovuta anche per tutte le operazioni non rilevanti ai fini IVA che spesso **non sono soggette né all'obbligo di documentazione fiscale, né di annotazione nei registri, di comunicazione nelle liquidazioni periodiche né indicazione in dichiarazione IVA**. Si tratterebbe, a nostro avviso, di un'interpretazione che va oltre la *ratio* sottostante l'adempimento in quanto di trasmetterebbero una moltitudine di dati inutili anche ai fini della predisposizione delle bozze precompilate dei documenti IVA. Ricordiamo, peraltro, che l'adempimento è stato introdotto a completamento del nuovo sistema di fatturazione, al fine di acquisire i dati delle operazioni che non potevano essere fatturate

elettronicamente in considerazione del fatto che la controparte è un soggetto estero non tenuto all'utilizzo del Sistema di Interscambio. La trasmissione, pertanto, dovrebbe riguardare le stesse operazioni che in ambito nazionale sono soggette a fatturazione e non estendersi a tutti i rapporti con controparti estere.

Infine, si evidenzia che la norma sanzionatoria (art.11, comma 2-quater. D.Lgs. n. 471/1997) dispone: [...] *Per l'omissione o l'errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere dei dati di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna **FATTURA** [...]*".

Da quanto sopra esposto si ritiene che la violazione in tema di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si configuri **solamente con riguardo alle operazioni B2B soggette a fatturazione** mentre per le altre operazioni resti solamente la facoltà di trasmettere i dati mediante la struttura xml della fatturazione elettronica.

1.3) D: Si chiede all'Agenzia delle Entrate di chiarire se la trasmissione dei dati riguardi solamente le operazioni rilevanti ai fini IVA oppure, laddove tale interpretazione non fosse condivisa, si chiede di specificare quali siano le operazioni soggette ad obbligo di trasmissione dei dati e le modalità di compilazione del file xml?

R: ...

Quesiti tecnici

Facendo seguito al dubbio esposto al punto 1.3) si riportano di seguito alcuni dei dubbi più frequenti.

1.3 a) D: Devono essere trasmesse le fatture emesse o ricevute relative a operazioni fuori campo IVA ex artt.2, 3 e 15 del DPR n.633/72 quali le cessioni gratuite di campioni di modico valore oppure quelle aventi per oggetto addebiti a titolo di penalità, risarcimento danni, somme anticipate in nome e per conto oppure quelle aventi per oggetto prestito di personale?

Vanno inviate al SdI utilizzando il campo:

- Natura N1 per l'art.15?
- Natura N2.2 per gli artt.2 del DPR n.633/1972 e 8 della Legge n.67/88?

R: ...



1.2 b) D: Devono essere trasmessi gli acquisti di servizi fuori campo IVA ex art.7-
quater quali le prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande, le prestazioni
alberghiere, i trasporti di persone all'estero, servizi immobiliari all'estero, etc.?

R: ...

1.2 c) D: Devono essere trasmessi gli acquisti fuori campo IVA ex art.7-bis effettuati
in un Paese estero, come ad esempio i rifornimenti di benzina all'estero? In caso
affermativo, qual è il codice da indicare nel campo Natura?

R: ...

1.2 d) D: Devono essere trasmessi gli acquisti fatti da fornitori esteri privi di partita
IVA. In caso affermativo, qual è il codice da indicare nel campo Natura?

R: ...

1.2 e) D: Devono essere trasmessi i dati delle note di credito emesse o ricevute da e
verso soggetti esteri, fuori campo IVA?

R: No, si tratta di operazioni non rilevanti ai fini IVA per le quali non è previsto l'obbligo
di documentazione fiscale.

1.2 e) D: In caso si voglia (o debba) comunque trasmettere i dati delle note di
variazione di cui al punto precedente come deve essere compilato il file xml?

R: Le note di credito emesse si trasmettono con gli stessi dati delle operazioni attive
indicando il riferimento all'operazione originale, per le note di credito ricevute va
indicato il codice Natura N2.2 utilizzando TD17 TD18 e TD19 della fattura principale.

1.2 f) D: Vendite a distanza intracomunitarie. Le vendite a distanza verso soggetti
privati comunitari non sono soggette a documentazione fiscale (se non richiesta dal
cliente); si chiede se tali cessioni non certificate da alcun documento fiscale debbano
comunque essere trasmesse al Sdl.

R: Si ritiene che tali operazioni non debbano essere trasmesse in quanto operazioni
non soggette all'obbligo di certificazione fiscale.

1.2 g) D: Nel caso si decida di emettere fattura sorge l'obbligo di trasmissione del
dato? In caso affermativo si chiede quale sia il codice da indicare nel campo Natura.

R: Si ritiene che il campo codice Natura debba essere valorizzato con N7.



1.2 h) D: Qualora si vogliono trasmettere i dati di una vendita a distanza intracomunitaria soggetta ad IVA nel Paese del consumatore comunitario (perché l'impresa fornitrice ha superato la soglia dei 10.000 euro oppure perché quest'ultima ha optato per l'assolvimento dell'imposta nel Paese UE di consumo dei beni), come deve essere compilato il file xml?

R: Si ritiene corretto trasmettere i dati al Sdl indicando:

- 0.00 nel campo IVA
- il codice Natura N7 in quanto tali cessioni non sono soggette ad IVA in Italia
- l'IVA locale del Paese UE del cessionario comunitario nel blocco Altri Dati gestionali (2.2.1.16).

1.2 i) D: Operazioni in Regime OSS. Posto che l'emissione della fattura non è obbligatoria, si chiede se, nel caso si opti per l'emissione della fattura verso il privato, essa debba obbligatoriamente essere trasmessa tramite SDI e come debba essere compilato il file xml.

R: In caso di opzionale trasmissione del dato si ritiene che i dati della fattura possano essere emessi secondo le seguenti regole:

- Termine di emissione giorno 15 del mese successivo (art.46 DL 331/1993)
- Codice destinatario XXXXXXX
- Natura N7
- Indicazione del solo imponibile che confluisce nel riepilogo
- L'IVA estera dovrebbe essere indicata solo a livello descrittivo e il totale importo indicato nel documento potrebbe comprendere anche tale IVA.

1.2 l) D: Deve essere trasmesso il dato dell'autofattura per acquisto di servizi di lavorazione da fornitore comunitario, nel caso in cui sul valore della lavorazione l'imposta sia già stata assolta in dogana sul valore della merce importata? In caso affermativo come deve essere compilato?

R: Si ritiene che per la descritta operazione possa essere utilizzato il codice N2.2.

1.2 m) D: Promotore di triangolare. Con quale codice va indicato il non assoggettamento ad IVA, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, dell'integrazione della fattura del cedente comunitario, nel caso in cui il cessionario nazionale sia il promotore di una operazione triangolare nazionale?

R: Considerato che l'operazione è esclusa da IVA in quanto la merce materialmente non entra mai nel territorio dello Stato, può essere utilizzato il codice N2.1, in quanto operazione non soggetta per mancanza del requisito territoriale.

2. REGOLE DI COMPILAZIONE DEL FILE XML PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Riferimenti normativi

Art. 1, comma 3-bis, DLGS n. 127/2015 – Nuova tempistica di trasmissione dati

... Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Art. 46, comma 1 DL n. 331/1993 – Fatturazione operazioni intracomunitarie

Comma 1 – Acquisti intracomunitari: La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni.

Comma 2 – Cessioni intracomunitarie: Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Art. 47, DL n. 331/1993 - Annotazione delle fatture delle operazioni intracomunitarie

Comma 1 - Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.** Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.

Comma 4 - Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed **entro il termine di emissione**, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

Art. 21, co. 4, lett. c), DPR n. 633/1972 – Fatturazione servizi Extra- UE: per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;**

Quesiti interpretativi

2.1) D: Deve esserci coincidenza tra i dati indicati nelle fatture con l'estero e quelli trasmessi al SDI?

R: No, non deve esserci coincidenza. La trasmissione dei dati non sostituisce l'obbligo di fatturazione ma assolve all'esigenza di comunicare i dati rilevanti ai fini IVA. Resta salva la facoltà dell'operatore di poter indicare nel file xml anche gli altri dati riportati nella fattura originale al fine di poter gestire in modalità elettronica anche le fatture con l'estero e sfruttarne il potenziale in termini di automazione e semplificazione delle procedure contabili e amministrative.

2.2) D: Si chiede di conoscere quali siano i dati della fattura che devono essere inviati al SDI?

R: Si ritiene che i dati da inviare al SDI, siano i medesimi dati che erano richiesti per il precedente adempimento di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere cumulativo (c.d. esterometro). L'attuale punto 9.1 del Provvedimento del 30 aprile 2018 non contiene più il dettaglio dei dati da inviare (diversamente da quanto indicato per la precedente modalità di trasmissione), ma rinvia al medesimo formato xml della fattura elettronica. Questo non va interpretato nel senso che ai fini della trasmissione occorra creare un file xml riportante gli stessi dati che sono riportati in fattura ma solamente che bisogna seguire le medesime regole tecniche di compilazione e trasmissione del file xml. Ne consegue che, come per il file xml della fattura elettronica, sia obbligatorio indicare i dati obbligatori ai fini IVA (ex articolo 21, DPR n. 633/1972) che coincidono, a grandi linee, con quelli richiesti dal precedente adempimento di trasmissione. Tutti gli altri dati che, di consueto, si riportano in fattura dovranno essere indicati nel documento originale, ma non si ritiene necessario riportarli anche nel file xml creato al fine della trasmissione.

2.3) D: Si chiede di precisare se tra i dati da trasmettere al SDI vi ricada anche la descrizione dell'operazione?

R: La descrizione dell'operazione è un dato da indicare obbligatoriamente ai fini della corretta emissione della fattura, ma non è un dato rilevante per gli scopi dell'adempimento di trasmissione. Laddove vi fossero blocchi tecnici alla trasmissione dei file xml in mancanza del campo della descrizione, si ritiene possibile valorizzare il campo con una sintesi o un dato convenzionale (es. riferimento alla fattura originale) che consenta di superare il suddetto blocco.

Anche per quanto riguarda il ciclo passivo le specifiche tecniche 1.7 prevedono che, nel redigere i documenti con causali TD17, TD18 o TD19, vada compilata la sezione



<DettaglioLinee> con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l'obbligatorietà dei campi pena lo scarto. Si tratta dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia). Non si ritiene, quindi, necessario riportare il dettaglio dei beni o dei servizi acquistati dal soggetto estero.

2.4) D: Si chiede di chiarire il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l'estero?

R: La norma recita che i dati delle operazioni attive devono essere trasmessi *“entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;”* pertanto si ritiene che tale tempistica vari a seconda dell'operazione oggetto di trasmissione. Si rileva, infatti, che le cessioni intracomunitarie, devono essere fatturate entro il 15 del mese successivo all'effettuazione, così come i servizi extra-UE mentre, a titolo esemplificativo, le cessioni di beni allo stato estero, devono essere fatturate entro 12 giorni dall'effettuazione, in quanto equiparata ai fini IVA a una cessione interna.

2.5) D: Esportazioni/importazioni. Il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre scorso a pag. 2 conferma la facoltà di trasmissione dei dati delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Le relative specifiche tecniche, a pag. 104 e 105 indicano che tali operazioni non debbano essere inviate. Si chiede se vi sia un divieto in tal senso?

R: Si ritiene che l'inciso riportato nelle specifiche tecniche si riferisca alla assenza di un obbligo di trasmissione di tali dati ma resta ferma la facoltà di poterli comunque trasmettere, così come chiaramente specificato nel provvedimento. Questo consente agli operatori di poter gestire tutte le operazioni con l'estero mediante il medesimo sistema senza dover impostare un doppio binario.

2.6) D: Emissione di fattura anticipata: La nuova disciplina dispone che la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive avvenga entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. La norma non contempla la fattispecie dell'emissione fattura anticipata che determina l'effettuazione dell'operazione. In taluni casi in cui la fattura verrà creata contestualmente al file xml, quindi, vi sarà l'automatica trasmissione del dato ma nei casi in cui questo non avvenga si chiede se, via interpretativa, si possa ritenere che la trasmissione dei dati delle fatture anticipate possa avvenire entro il termine disposto per l'annotazione



dell'operazione nei registri IVA (15 del mese successivo a quello di effettuazione, articolo 47, comma 4, del D.L. n. 331/93)?

R: ...

Quesiti tecnici

Ciclo attivo

2.7) D: In caso di fattura a saldo zero, che nella pratica viene emessa spesso alla consegna dei beni o al relativo collaudo e che segue una o più precedenti fatture di acconto, si chiede se sia corretto inviare al SDI solo le fatture di acconto? In caso contrario si chiede come debba essere compilata la fattura a saldo zero?

R: Si ritiene non necessario inviare al SDI la fattura a saldo zero.

2.8) D: Devono essere trasmessi i dati delle cessioni all'esportazione non imponibile ex articolo 8, lett. a) del DPR n. 633/72 (da soggetto IT a soggetto extra-UE) per cui viene emessa una bolletta doganale da parte di Dogana estera?

R: La norma esonera dalla trasmissione dei dati le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, pertanto, si ritiene che non sia necessaria la trasmissione.

2.9) D: Nel caso in cui le operazioni di cui al punto precedente debbano essere trasmesse, quale tipo di documento deve essere utilizzato?

R: ...

2.10) D: Devono essere trasmessi i dati delle cessioni all'esportazione non imponibile ex articolo 8, lett. b), DPR n. 633/72 (da soggetto IT a soggetto UE) per cui viene emessa una bolletta doganale che menziona anche la fattura emessa dal soggetto passivo IT al cliente soggetto passivo UE? Esiste l'obbligo di trasmissione allo SDI dei dati relativi all'operazione di cessione (fattura emessa dal soggetto IT nei confronti del soggetto UE)?

R: La norma esonera dalla trasmissione dei dati le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, pertanto, si ritiene che non sia necessaria la trasmissione.

2.11) D: Nel caso in cui le operazioni di cui al punto precedente debbano essere trasmesse, quale tipo di documento deve essere utilizzato?



R: ...

2.12) D: Devono essere trasmessi i dati relativi alle fatture di acconto “non imponibili ex art. 8/a DPR n. 633/72” se successivamente viene emessa una bolletta doganale?

R: Si ritiene di no in quanto l’operazione sarà, in seguito, oggetto della bolletta doganale.

2.13) D: Nel caso in cui le operazioni di cui al punto precedente debbano essere trasmesse, come deve essere compilato il file? Qual è il termine per la trasmissione?

R: ...

Ciclo passivo

Quesiti interpretativi

Si chiede conferma o ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di trasmissione dei dati tramite file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19 relativo alle operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

2.14) D: Qual è la valenza ai fini fiscali dei file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19?

R: I file xml citati consentono di adempiere all’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni di acquisto di beni e servizi da soggetti non stabiliti in ITA. Il file xml non ha valenza di fattura di acquisto.

2.15) D: La procedura di trasmissione dei dati delle operazioni passive consente di assolvere anche agli obblighi ex articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/1972?

R: Sì, come chiarito in precedenza nella Guida dell’AE si ritiene che la procedura di trasmissione consenta di assolvere, **in via facoltativa**, anche agli obblighi di integrazione/autofatturazione.

2.16) D: È obbligatorio assolvere agli obblighi di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19?

R: No, non vi è stata alcuna modifica normativa relativa all’adempimento di integrazione/autofatturazione; pertanto, si ritiene possibile continuare ad assolvere

all'obbligo mediante integrazione diretta della fattura originale di acquisto intracomunitario o tramite autofatturazione per gli acquisti extracomunitari.

2.17) D: In caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive si concretizza anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura?

R: No, laddove il contribuente abbia assolto all'imposta mediante integrazione diretta della fattura originale di acquisto intracomunitario o tramite autofatturazione per gli acquisti extracomunitari entro il termine normativamente disposto.

2.18) D: A seguito della modifica della tempistica di trasmissione dei dati delle fatture passive si devono ritenere modificate anche le tempistiche degli altri adempimenti relativi all'emissione delle fatture, all'assolvimento dell'imposta e all'annotazione delle fatture nei registri IVA?

R: No, non vi è stata alcuna modifica normativa alle modalità e ai termini di assolvimento degli altri adempimenti IVA relativi alle operazioni con l'estero. Si ritiene, pertanto, che sia la trasmissione dei dati, sia l'integrazione/autofattura e annotazione delle fatture passive debbano avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione ma i singoli adempimenti possano avvenire anche in momenti differenti. Il momento in cui si trasmette il dato non indice sul termine ultimo per gli altri adempimenti IVA.

2.19) D: Il momento in cui si trasmettono i dati delle operazioni passive ha rilevanza fiscale?

R: No, al momento di trasmissione dei dati non è correlata alcuna rilevanza fiscale, nel senso che non identifica né il momento di effettuazione dell'operazione, né il momento di emissione delle fatture passive, né il momento di assolvimento dell'imposta salvo che non si opti per l'integrazione/autofatturazione elettronica. Occorre solamente accertarsi che la trasmissione dei dati avvenga entro il termine previsto dalla nuova disciplina (il 15 del mese successivo al ricevimento del documento o effettuazione dell'operazione).

2.20) D: Il momento in cui si trasmettono i dati sulle operazioni passive incide sulla detrazione dell'IVA sugli acquisti?

R: No. La normativa fiscale in tema di detrazione IVA non è stata modificata quindi il diritto alla detrazione IVA sorge nel momento in cui l'imposta si considera esigibile e, al contempo, si è in possesso della fattura di acquisto. Ne consegue che la detrazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari potrà essere esercitata con riferimento al mese in cui la fattura è stata ricevuta, a nulla rilevando il fatto che la procedura di trasmissione dei dati possa avvenire nel mese successivo (entro il 15).

Quesiti tecnici

2.21) D: Per i servizi generici ricevuti da soggetto passivo extra-UE che vanno inviati al SDI entro il 15 del mese successivo alla data di effettuazione della operazione, si può indicare come data del file (campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica) la data di emissione riportata sul documento rilasciato dal prestatore extra-UE, essendo spesso molto difficoltoso per il committente conoscere quale sia la data di ultimazione della prestazione?

R: Si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 in cui si chiarisce che laddove vi sia incertezza nell’individuazione della data di ultimazione si possa fare riferimento alla data indicata nei documenti scambiati tra le parti. Tuttavia, considerato che spesso tali documenti vengono inviati a riepilogo delle operazioni effettuate nell’arco di un periodo più ampio, si ritiene che, anche in questo caso, come cita la disciplina, si possa fare riferimento alla data di ricezione dei predetti documenti e non quella riportata nel documento stesso.

2.22) D: Per quanto riguarda le fatture che provengono da Livigno e Campione d’Italia, che a livello IVA sono considerate territorio extra-UE, quindi da autofatturare, come deve essere compilato il file xml per evitare lo scarto dovuto al fatto che il sistema legge codice nazione IT?

R: ...

2.23) D: La numerazione progressiva delle autofatture/integrazioni può essere condivisa tra i tipi documento TD17, TD18, TD19 oppure ognuno deve avere la propria numerazione e deve quindi avere il registro IVA dedicato attivo e passivo?

R: Sebbene l’AE suggerisca di adottare una numerazione ad hoc si ritiene che non vi sia un obbligo normativamente previsto, pertanto, la scelta di utilizzare numerazioni dedicate e/o sezionali è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, purché si garantisca una corretta e ordinata tenuta della contabilità.

2.24) D: Se si riceve una fattura da un fornitore extra UE privo di partita IVA, (ad esempio un fornitore cinese) cosa si deve indicare come <id Codice> quando inviamo allo SDI i file integrativi TD17 o TD19?



R: Laddove non sia possibile rendere il campo facoltativo in corrispondenza di un tipo documento TD17 o TD19, sarebbe auspicabile poter inserire un dato fittizio che consenta di superare il blocco.

3. CONSERVAZIONE

Quesiti interpretativi

3.1) D: Si chiede all'Agenzia di chiarire se la nuova disciplina di trasmissione dei dati incida sugli obblighi e sulle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere?

R: La nuova disciplina non ha modificato le regole di conservazione delle fatture. L'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, infatti, non sostituisce l'obbligo di documentazione fiscale delle operazioni che dovranno essere comunque essere fatturate ordinariamente.

Considerato che l'originale resta comunque la fattura cartacea o analogica si ritiene che **non vi sia alcun obbligo di conservazione elettronica delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere**. Resta comunque sempre possibile dematerializzare la fattura originale e conservarla elettronicamente.

3.2) D: Si chiede se i soggetti che vogliono conservare elettronicamente anche le fatture con l'estero possano conservare, in sostituzione della fattura dematerializzata, il file xml trasmesso al SDI per adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati?

R: Si ritiene che il nuovo adempimento di trasmissione telematica dei dati consenta di comunicare all'Amministrazione finanziaria tutti i dati rilevanti IVA sufficienti a identificare l'operazione effettuata in modo chiaro, veritiero e leggibile nel tempo. Considerato che l'Amministrazione non dovrebbe chiedere ai contribuenti i dati di cui già dispone, si ritiene che la conservazione del file xml possa ritenersi valida e sufficiente per adempiere agli obblighi di conservazione fiscale. In un'ottica di semplificazione, si ritiene che il documento elettronico che rimanda all'originale dovrebbe ritenersi altresì valido ad adempiere agli obblighi di conservazione disposti dal codice civile. Si evidenziano, invece, perplessità sulla valenza di tale documento in ambito internazionale.

3.3) D: Laddove quanto indicato al punto precedente non fosse possibile, si chiede se qualora si allegasse al file xml il pdf della fattura inviata al cliente estero, si possa considerare assolto l'obbligo di conservazione sostitutiva (ovviamente nel caso di avvenuta adesione al servizio di conservazione con l'AE)? Lo stesso vale per le



operazioni passive, qualora al file TD17/TD18/TD19 fosse allegata la fattura del fornitore estero?

R: ...

- 3.4) Si chiede se, oltre all'obbligo di conservazione della fattura originale (cartacea, analogica o dematerializzata), vi sia anche l'obbligo di conservazione elettronica del file xml creato per adempiere alla trasmissione dei dati?

R: ...

4. QUESITI VARI

Operazioni a cavallo

- 4.1) **D:** Il nuovo adempimento, quindi le nuove tempistiche di trasmissione dei dati, riguarda le "operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022" (salvo proroga al 1° luglio 2022). Come devono essere trasmesse le operazioni a cavallo?

Esempio: una società italiana riceve i beni in dicembre 2021 da un fornitore francese ma la fattura, datata dicembre 2021, viene ricevuta in gennaio 2022. L'operazione ai fini IVA è effettuata nel 2021 ma la fattura IT la riceve in gennaio 2022: è in tale mese che IT dovrà integrare tale fattura intra-UE.

R: Si ritiene che tale operazione sia soggetta alla precedente disciplina di trasmissione dei dati, quindi, dovrebbe essere comunicata con il vecchio esterometro (DTR). Nel caso nel 2022 non fosse più possibile adempiere con la vecchia procedura si ritiene che la trasmissione dovrà avvenire con la nuova modalità di trasmissione ma nel rispetto della precedente tempistica (entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).

Imposta di bollo

- 4.2) **D:** Si chiede se, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (salvo proroga al 1° luglio 2022), in considerazione delle modifiche della trasmissione delle operazioni transfrontaliere, sia possibile assolvere all'imposta di bollo secondo la modalità del bollo virtuale ai sensi dall'art. 6, D.M. 17 giugno 2014?

R: In considerazione del fatto che la fattura originale resta il documento cartaceo/analogico, si ritiene non corretto assolvere all'imposta di bollo virtuale ai sensi dall'art. 6, D.M. 17 giugno 2014 dedicata esclusivamente ai documenti



elettronici fiscalmente rilevanti. Tuttavia, in un'ottica di semplificazione sarebbe auspicabile, in via opzionale, consentire l'assolvimento dell'imposta di bollo anche tramite la procedura automatizzata considerato che, al fine di adempiere alla trasmissione, viene creato un documento elettronico che riporta i dati dell'originale e risponde ai requisiti tecnici previsti dal citato decreto.

4.3) D: Laddove quanto indicato nel punto precedente fosse possibile, si chiede come debba essere compilato il file xml e quale dicitura debba essere indicata nella fattura originale?

R: Si ritiene che debba essere compilato l'apposito campo del file xml della fattura elettronica - 2.1.1.6 "Dati Bollo" - emessa nei confronti di cessionario/committente non stabilito in Italia, in questo modo l'operazione dovrebbe essere conteggiata negli elenchi trimestrali disponibili sul portale fatture e corrispettivi per la liquidazione e versamento dell'imposta di bollo. Nella fattura analogica inviata al cliente si ritiene sufficiente riportare la dicitura "imposta di bollo assolta in modalità virtuale ex art. 6 D.M. 17 giugno 2014."

Operazioni con San Marino

4.4) D: Come previsto dal D.M. 21 giugno 2021 che introduce la fatturazione elettronica obbligatoria per i rapporti tra Italia e San Marino, per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 (periodo transitorio) le operazioni da e verso la Repubblica di San Marino possono continuare ad essere fatturate in modalità analogica. Si chiede se la procedura indicata nella Guida dell'AE (pag. 108) in cui si utilizza il tipo documento TD19 debba essere utilizzato anche nel caso di acquisti per i quali l'operatore sanmarinese addebita direttamente l'IVA (art. 7 del D.M. citato). Come deve essere compilato il file xml in questi ultimi casi?

R: ...